



Il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA, OPERANTI NEI SETTORI ESPOSTI MAGGIORMENTE A RISCHIO (C.D."WHITE LIST") PREVISTO DALLA LEGGE 6/11/2012, N.190 E DAL D.P.C.M. DEL 18 APRILE 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

data protocollo

Alla Societa'

Impr. Ind. C.O.P.P. di GUERRIERI FILIPPO

Via D'Argillano n. 31 - Ascoli Piceno

OGGETTO: Societa' "**Impr. Ind. C.O.P.P. di GUERRIERI FILIPPO**" con sede legale in **Via D'Argillano n. 31 - Ascoli Piceno - P.I. 01879960449** - Iscrizione negli elenchi istituiti presso la Prefettura di Ascoli Piceno di cui alla legge 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e s.m.i.

VISTA la richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 52 e ss., della legge n. 190 del 2012 presentata in data **22 marzo 2021**, dalla ditta in oggetto indicata per i seguenti settori:

- **ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI**
- **CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E BITUME**
- **NOLI A FREDDO DI MACCHINARI**
- **FORNITURA DI FERRO LAVORATO**
- **NOLI A CALDO.**

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente "Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" che stabilisce l'iscrizione negli elenchi previsti della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede;

CONSIDERATO che dall'istruttoria esperita da questa Prefettura non sono emerse cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ne' sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del citato decreto a carico dei soggetti di cui al successivo art. 85;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 per il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori tenuto presso questa Prefettura;

DISPONE



Il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno

il rinnovo dell'iscrizione della Societa' "**Impr. Ind. C.O.P.P. di GUERRIERI FILIPPO**" con sede legale in: **Via D'Argillano n. 31 - Ascoli Piceno** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, relativamente ai settori **ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI; CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E BITUME; NOLI A FREDDO DI MACCHINARI; FORNITURA DI FERRO LAVORATO; NOLI A CALDO**, come da istanza presentata.

L'iscrizione nelle white list ha validita' per un periodo di **dodici mesi** a decorrere dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento che la dispone (art.2, comma 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Al fine di mantenere la validita' dell'iscrizione, codesta impresa, almeno trenta giorni prima della data della scadenza annuale, dovra' far pervenire apposita istanza di rinnovo, all'indirizzo antimafia.prefap@pec.interno.it utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito di questa Prefettura (art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

E' fatto obbligo all'interessato di segnalare eventuali variazioni intervenute nell'assetto proprietario e dei propri organi sociali ovvero nell'attribuzione dell'incarico di direttore tecnico (se previsto), oltre ad ogni altra variazione inerente i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159 del 2011. La comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. Nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle intervenute variazioni, sara' disposta la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove si riscontri il venir meno delle condizioni prescritte dall'art. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, si procede alla conseguente cancellazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'elenco, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011.

IL VICE PREFETTO
Dirigente l'Area I
(Trematerra)